



Comune di Giovinazzo
Ass. Politiche Sociali

Ambito Territoriale
MOLFETTA - GIOVINAZZO



Comune di Molfetta
Settore II - Socialità

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PROCEDURA DI GARA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

procedura: aperta, art. 71 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m. e i.

criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 108 c.2 lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 e s.m. e i.

AFFIDAMENTO SERVIZIO

1 - Assistenza Domiciliare Integrata con l'assistenza sanitaria (ADI – art. 88 R.R. n. 4/2007)

2 - Assistenza Domiciliare non integrata (SAD- art. 87 R.R. n. 4/2007)

Obiettivo di servizio C.1, C2 e C3 – V^ Piano Sociale di Zona 2022/2024 “ cure domiciliari integrate 1° e 2° livello”.

Codice CPV 85312400-3 *SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE NON PRESTATI DA ISTITUTI RESIDENZIALI*

Codice ATECO Q-88 Assistenza sociale non residenziale

Approvato con determinazione dirigenziale n.g. ____ del ____



PREMESSE- NORME DI RIFERIMENTO

Il presente Capitolato disciplina l'affidamento e la gestione dei Servizi di **Assistenza Domiciliare (SAD)** e di **Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)**, destinati a minori e famiglie, persone con disabilità e anziani residenti nei Comuni di Molfetta e Giovinazzo, rientranti nell'Ambito Territoriale Sociale n. 1.

I servizi sono erogati in attuazione del **Piano Sociale di Zona vigente** e in conformità agli artt. 87 e 88 del **Regolamento Regionale n. 4/2007**, in conformità della **L.R. n. 19/2006**, del **D.Lgs. 36/2023** e di ogni altra norma nazionale e regionale in materia di servizi sociali e sociosanitari integrati.

I servizi di Assistenza Domiciliare Integrata con l'assistenza sanitaria (**ADI**) e di Assistenza Domiciliare non integrata (**SAD**) saranno articolati territorialmente in maniera da garantire la massima fruibilità da parte di tutti i cittadini e saranno affidati a terzi mediante procedura di evidenza pubblica.

L'affidamento del servizio si ispira ai principi di efficacia, efficienza, economicità, qualità, parità di trattamento, trasparenza e libera concorrenza, nonché ai principi di integrazione sociosanitaria e centralità della persona.

Il servizio si configura come **servizio pubblico di interesse generale**, finalizzato a promuovere la permanenza della persona nel proprio contesto di vita, evitando l'istituzionalizzazione e sostenendo le famiglie nel carico di cura.

ART. 1- OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con l'assistenza sanitaria (ADI) ed il Servizio di Assistenza Domiciliare non integrata (SAD) in favore di minori e famiglie, persone con disabilità e anziani residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Molfetta e Giovinazzo, in condizione di disagio, fragilità o disabilità.

I servizi domiciliari SAD e ADI hanno il fine di favorire la permanenza dell'utente nel proprio ambiente di vita, evitando l'istituzionalizzazione e consentendo loro una soddisfacente vita di relazione attraverso un complesso di prestazioni socioassistenziali o socioassistenziali e sanitarie.

Tali servizi dovranno essere erogati sul territorio dei Comuni dell'ATS.

ART.2-DESTINATARI

I servizi di Assistenza Domiciliare Integrata con l'assistenza sanitaria (ADI) e Assistenza Domiciliare non integrata (SAD) sono destinati a minori e famiglie, persone con disabilità e anziani residenti nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Molfetta e Giovinazzo, in condizione di disagio, fragilità o disabilità che comportino uno stato di non autosufficienza e/o parziale autosufficienza e che necessitano di prestazioni socioassistenziali o socioassistenziali e sanitarie.

ART.3- DURATA

I servizi oggetto dell'appalto hanno una durata di anni 1 (uno) (decorrente dalla data di stipulazione del contratto o, se antecedente, da quella di esecuzione anticipata di cui all'art. 17 **comma 8 del d.lgs.36/2023 e s. m. e i.** ed è prorogabile ai sensi dell'art. 120 commi 10 e11 nelle more dello svolgimento della nuova gara d'appalto per l'individuazione del nuovo contraente e/o rinnovabile per massimo un anno previa rinegoziazione del complesso delle condizioni del contratto originario, qualora siano accertate le risorse necessarie



ART. 4 - FONTI DI FINANZIAMENTO

L'appalto è finanziato dalle risorse programmate nel V^o Piano Sociale di Zona (2022–2025), ed in particolare dal Fondo Non Autosufficienza (FNA), dal Fondo Lotta alla povertà, dal cofinanziamento dei due comune dell'Ambito, e da eventuali altre fonti di finanziamento

ART. 5 - BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO

L'importo posto a **base di gara** è pari ad **euro 931.653,86 al netto di iva** (per la durata di 1 anni) ovvero complessivi EURO 977.653,80 iva inclusa al 5% ;

Il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 c. 4 del dlgs n. 36/2023 e s.m. e i., comprensivo delle opzioni di rinnovo e/o proroga è di **Euro 1.862.197,72 al netto di iva (due anni)**;

L'importo del servizio è composto dal costo delle figure professionali richieste, sulla base dell'ultimo CCNL Cooperative Sociali ottobre 2025, incrementato di una percentuale per spese generali e di gestione dell'impresa.

Detto valore è determinato per un numero presuntivo di ore totali di intervento pari a:

- Comune di Molfetta:

SAD per un monte ore annuo di minimo 25216; ADI per un monte ore annuo di minimo 7759;

-Comune di Giovinazzo:

SAD per un monte ore annuo di minimo 3900; ADI per un monte ore annuo di minimo 1300, fatto salvo ulteriore incremento determinato dalle eventuali economie di gara.

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, incluse tutte le prestazioni professionali del personale impiegato e di coordinamento.

L'importo è stato stimato in Euro 23,38 /h(costo omnicomprensivo/unitario /orario personale +oneri) + iva al 5% ovvero Euro 24,55 iva inclusa, tenuto conto degli aggiornamenti del CCNL delle cooperative Sociali rivenienti dalle apposite tabelle ministeriali sino ad ottobre 2025.

I servizi prevedono una quota di contribuzione a carico dell'utente (tariffa), così come disciplinato dall'art. 11. "Quota di compartecipazione dell'utente al costo del servizi sad e adi , del disciplinare approvato da delibera del Coordinamento Istituzionale del 24/07/2025.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe a carico degli utenti per la fruizione dei Servizi di Assistenza Domiciliare e di Assistenza Domiciliare Integrata costituiscono risorsa del Fondo Unico di Ambito. Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per la gestione contabile del Piano Sociale di Zona 2022–2025, tali somme sono riscalate dal Comune Capofila dell'Ambito Territoriale, cui competono integralmente gli obblighi connessi alla gestione, all'esazione e all'eventuale recupero delle medesime. Nel corrispettivo sopra indicato sono compresi gli oneri del personale impiegato dall'aggiudicatario, i contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione contro i rischi di infortuni, morte e di invalidità permanente e per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del personale nell'ambito del territorio dell'Ambito, nonché tutti i costi per materiali, attrezzature ed altro comunque connessi all'espletamento del servizio.

L'impresa aggiudicataria dovrà applicare al personale che svolgerà il servizio le tabelle/tariffe/costi previste dal CCNL delle cooperative sociali vigenti.

L'importo è, pertanto, comprensivo dei seguenti costi:

- fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato.
- spese generali (carburanti, spese mezzi, funzionamento, spese di segreteria, ecc.);
- spese per la redazione (d'intesa con l'Ambito), pubblicazione e diffusione della *Carta dei Servizi*



prestati con l'appalto;

- spese per prestazioni di servizio rese anche in giorni festivi, nella misura massima del 15% del monte ore annuo del Servizio previsto dal capitolato d'appalto.

L'Ambito, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (c.d. quinto d'obbligo), può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza che lo stesso possa sollevare alcuna obiezione o chiedere alcuna indennità o rimborso, né può far valere il diritto alla risoluzione del contratto (art. 120 comma 9, del codice).

L'aggiudicatario non ha nulla a che pretendere nel caso in cui, durante l'esecuzione del contratto, il fabbisogno sia inferiore a quello stimato, in quanto saranno liquidate le ore di assistenza effettivamente erogate.

ART. 6 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - CRITERI DI SELEZIONE DELL'OFFERTA

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 108 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 - Codice dei contratti pubblici:

- **Offerta tecnica: max 80 punti**
- **Offerta economica: max 20punti**

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (A)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

A) QUALITÀ' DELL'OFFERTA: MAX 80 PUNTI

Il punteggio complessivo risulta così ripartito:

A.1) Qualità organizzativa dell'impresa: max 30 punti

A.1.1	Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti (da attribuirsi per servizi aggiuntivi. Per servizi aggiuntivi per ore non inferiori a 10, la S. A. attribuirà automaticamente il punteggio di n. 8 punti.	8 PUNTI
A.1.2	Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro Punti 1,50 per il possesso di certificazioni di qualità specifica per il servizio oggetto dell'appalto rilasciata da organismi accreditati Punti 1,50 per il possesso di certificazioni di qualità generale dell'impresa rilasciata da organismi accreditati	FINO A 3 PUNTI
A.1.3	Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali <i>aggiuntive</i> a quelle previste per l'espletamento del servizio (da attribuire punti 0,50 per ogni figura aggiuntiva)	FINO A 5 PUNTI



Comune di Giovinazzo
Ass. Politiche Sociali

**Ambito Territoriale
MOLFETTA - GIOVINAZZO**



Comune di Molfetta
Settore II - Socialità

A.1.4	Dotazione strumentale utilizzata ovvero mezzi e strumenti utili allo svolgimento di specifiche attività per migliorare la qualità del servizio (punti 1 per ciascun mezzo e/o strumento dettagliatamente indicato)	FINO A 6 PUNTI
A.1.5	Capacità di attivare e collaborare con la rete dei servizi territoriali Punti 0,50 per ogni Ente o Associazione territoriale con cui si intende collaborare per attività descritte in progetto e strettamente attinenti al servizio (convenzioni, protocollo di intesa ecc.).	FINO A 5 PUNTI
A.1.6	Garanzia clausola sociale (destinazione del 30 per cento delle assunzioni sia all'occupazione giovanile, sia all'occupazione femminile) Punti 1,50 (per il 30% delle assunzioni) Punti 1,50 (per percentuali maggiori del 30% delle assunzioni)	FINO A 3 PUNTI



Comune di Giovinazzo
Ass. Politiche Sociali

Ambito Territoriale
MOLFETTA - GIOVINAZZO



Comune di Molfetta
Settore II - Socialità

A.2) Qualità del servizio: max 35punti

A.2.1	Esperienze e attività documentate (attestazioni rilasciate da enti pubblici o privati) relative al servizio da affidare, anche per periodi di tempo <i>eccedenti</i> l'esperienza richiesta ai fini della qualificazione Punti da 0 a 5 Saranno assegnati punti 0,50 per ogni anno di esperienza documentata. Non sarà assegnato alcun punteggio per periodi di attività inferiori.	FINO A 5 PUNTI
A.2.2	Innovatività rispetto all'accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti (da attribuirsi a proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi e ai contesti di riferimento finalizzate all'ottimizzazione del servizio stesso)	FINO A 5 PUNTI
A.2.4	Capacità progettuale ed integrazione col territorio. Descrizione tecnico-organizzativa della gestione che si intende offrire, degli strumenti qualitativi del lavoro, della capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio, con riferimento alla coerenza interna del progetto ed alle metodologie di coinvolgimento degli utenti e di comunicazione tra impresa-utenti-soggetti istituzionali Capacità progettuale da 0 a 8 punti Capacità di lettura dei bisogni sociali sul territorio da 0 a 3 punti Capacità di coinvolgimento dell'utenza da 0 a 4 punti Capacità di integrazione con altri servizi sul territorio da 0 a 5 punti	FINO A 20 PUNTI
A.2.5	Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività Previsione di tecniche di monitoraggio e valutazione periodica delle attività e del grado di soddisfacimento dell'utenza (famiglie) finalizzati al miglioramento continuo del servizio Sarà assegnato 1 punto per ogni strumento di verifica e valutazione previsto	FINO A 5 PUNTI

A.3) Qualità Economica: max 15 punti

A.3.1	Elementi aggiuntivi per l'Ente (offerti gratuitamente) in termini di miglioramento del servizio come apporto di strutture, beni strumentali, personale e servizi diversi da quelli indicati al punto A1.4 Sarà assegnato 1 punto per ogni struttura o servizio o bene strumentale aggiuntivo unità lavorativa aggiuntiva	FINO A 15 PUNTI
--------------	---	------------------------

- **N.B.:** In caso di R.T.I. oppure A.T.I. l'offerta qualitativa va sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le Cooperative costituenti il Raggruppamento; in caso di Consorzio dal legale rappresentante di quest'ultimo e dal legale rappresentante della Cooperativa per la quale il Consorzio concorre.

Per il calcolo della offerta economicamente più vantaggiosa **si procederà con il metodo “Aggregativo-Compensatore”** di cui alle linee guida dell’ANAC per quanto applicabile e, secondo quanto precedentemente e di seguito illustrato ed esplicitato.

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato utilizzando la seguente formula:

- $C(x) = \sum_n [W_i * V(x)_i]$
- dove
- $C(x)$ = indice di valutazione dell’offerta (x);
- $\sum_n$ = sommatoria;
- n = numero totale dei requisiti;
- W_i = punteggio massimo attribuito all’elemento i ;
- $V(x)_i$ = coefficiente della prestazione dell’offerta (x) rispetto al requisito la variabile tra 0 e 1.

Il coefficiente $V(x)_i$ relativo agli **elementi di valutazione di natura qualitativa** sarà attribuito attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, trasformando tale media in coefficienti definitivi variabili tra 1 e 0, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale massima le medie provvisorie prima calcolate.

L’attribuzione dei singoli punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per i sub-elementi di natura qualitativa di cui si compone l’offerta tecnica avviene tramite attribuzione di un giudizio a cui corrisponde un punteggio come nella tabella che segue:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Assente - Completamente negativo	0
Quasi del Tutto Assente	0,1
Negativo	0,2
Gravemente Insufficiente	0,3
Insufficiente	0,4
Quasi Sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7
Buono	0,8
Più che Buono	0,9
Ottimo	1

È prevista una soglia di sbarramento tecnica minima di **48 punti (prima della riparametrazione)** per poter accedere alla successiva fase della valutazione dell’offerta economica.

Al fine di ristabilire l’equilibrio fra i diversi elementi di ponderazione si procederà alla riparametrazione dei punteggi. Non sarà effettuata alcuna riparametrazione dei punteggi quantitativi attribuiti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA: MAX 20 PUNTI

La presentazione della “busta telematica” virtuale “offerta economica”, pena l’esclusione, dovrà avvenire per mezzo della piattaforma telematica la formulazione delle seguenti informazioni:

- PERCENTUALE UNICA DI RIBASSO offerta sull’importo posto a base d’asta di € 931.653,86 oltre IVA;
- l’importo relativo agli ONERI aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute



e sicurezza sui luoghi di lavoro (cd. costi di sicurezza aziendale) ed il costo della manodopera;

NOTA BENE: in caso di omessa indicazione degli “oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per la sicurezza del lavoro”, verrà disposta l’immediata ESCLUSIONE dalla gara ai sensi dell’art. 108, comma 9 del Codice.

Non sono ammesse offerte in aumento o recanti una percentuale di ribasso pari o superiore al 100%, parimenti non sono ammesse offerte nelle quali non sia espressa la percentuale di ribasso offerto. Non sono ammesse alla gara offerte plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o per persona da nominare e comunque difformi dalle presenti prescrizioni e da quelle di cui al disciplinare telematico. Ai fini dell’aggiudicazione si procederà anche in presenza di una sola offerta valida.

Il punteggio massimo di 20 punti previsto per l’offerta economica sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 20 \times Y \quad \text{dove } Y = \frac{\% \text{ ribasso dell'offerta in esame}}{\% \text{ di ribasso più alta espressa dai partecipanti}}$$

Dove: Y è il punteggio dell’offerta in esame;

Per l’attribuzione dei punteggi si considereranno i valori anche con decimali (massimo due cifre decimali con troncamento a partire dalla cifra successiva alla seconda).

Il servizio sarà affidato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo (qualità + economico) più elevato.

In caso di parità di punteggi complessivi, si procederà ad affidarlo a chi ha conseguito il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi per l’offerta tecnica e per quella economica, si procederà alla individuazione del miglior offerente mediante sorteggio pubblico.

Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dall’operatore economico concorrente a cui è stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per lo stesso nel caso risulti aggiudicatario della gara.

La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa abbia superato la soglia minima di sbarramento di 48 punti su 80 in sede di valutazione dell’offerta tecnica.

Avvertenze: l’offerta migliorativa non potrà modificare le modalità di effettuazione dei servizi previste nel capitolato, ma solo integrarla e potenziarla senza alcun onere aggiuntivo per l’amministrazione e dovrà essere descritta ed ampiamente documentata.

ART.7 CLAUSOLA DI SBARRAMENTO

I partecipanti, al fine di poter essere ammessi alla fase di valutazione della offerta economica dovranno ottenere nel giudizio di qualità (capacità organizzativo-progettuale) almeno il 60% del punteggio attribuibile.

ART.8 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI

Le prestazioni offerte dal Servizio di Assistenza domiciliare SAD comprendono:

1) prestazioni di aiuto domestico: cura delle condizioni igieniche degli ambienti di vita primari della persona



(camera da letto, cucina, bagno), preparazione del letto, piccola lavanderia e stiratura, preparazione dei pasti, assistenza nell'organizzazione dell'attività domestica, spesa e commissioni varie, aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, di elettrodomestici, ecc.), aiuto per necessità di tipo domestico;

2) prestazioni di aiuto educativo: nell'ambito dell'assistenza domiciliare per minori e famiglie, si tratta di tutte le prestazioni di sostegno alla funzione educativa genitoriale;

3) prestazioni di aiuto personale: igiene della persona, supporto alla vestizione dell'utente, educazione circa le corrette norme igienico-sanitarie, aiuto ad una corretta assunzione dei pasti;

4) prestazioni di aiuto sociale/relazionale: compagnia, ascolto, accompagnamento (all'interno del territorio dell'area urbana) a visite mediche o attività sociali, riscossione pensione e disbrigo di altre pratiche amministrative, attività di promozione e coinvolgimento della rete familiare e sociale, collaborazione con gli altri servizi del territorio.

Sono escluse dal servizio di Assistenza Domiciliare le prestazioni che esulano dalle competenze dell'operatore socioassistenziale e che richiedono specifiche professionalità o modalità di intervento non compatibili con la natura del servizio. In particolare, non sono comprese:

- le prestazioni di carattere sanitario, quali la somministrazione di farmaci per via orale e per via iniettiva, le medicazioni specialistiche, la gestione di presidi medici avanzati o il monitoraggio clinico, di esclusiva competenza del personale sanitario nell'ambito del Servizio ADI e/o delle strutture sanitarie competenti;

- le attività di pulizia straordinaria e manutenzione dell'abitazione, quali il lavaggio di vetri, tapparelle, tappeti, spostamento di mobili o lavori domestici pesanti;

- gli interventi educativi, psicologici o pedagogici specialistici, che richiedono l'intervento di figure professionali dedicate;

- la gestione finanziaria o patrimoniale dell'utente, inclusa l'amministrazione di somme di denaro oltre le spese quotidiane strettamente necessarie, e la sottoscrizione di atti ufficiali;

- l'assistenza continuativa e permanente (H24), nonché la sostituzione totale e prolungata del caregiver familiare, che esulano dalla tipologia e intensità degli interventi erogabili nell'ambito del presente servizio.

Con il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata ADI, vengono erogate prestazioni professionali a basso, medio e alto peso assistenziale, di tipo medico, infermieristico, riabilitativo, medico specialistico, psicologico e sociale, a malati, con adeguato supporto familiare o informale, che presentano dei bisogni di salute con un elevato livello di complessità per la presenza di criticità sociosanitarie specifiche. Caratteristica peculiare dell'ADI è una forte integrazione tra componenti sanitarie e quelle socioassistenziali; infatti, è fondamentale l'integrazione con i servizi socio-assistenziali dei Comuni dell'Ambito. L'accesso all'ADI presuppone la valutazione in sede di UVM e formulazione del PAI.

Le prestazioni che il Distretto e i Comuni dell'Ambito si impegnano a fornire, con i propri specifici operatori, sono quelle rientranti nei compiti e nelle mansioni correnti delle rispettive qualifiche professionali. La domiciliarietà delle cure si caratterizza per la multidimensionalità e multidisciplinarietà assistenziale ed è così articolata: alle prestazioni tipiche del SAD, di carattere esclusivamente socioassistenziale, vanno ad integrarsi:

- ♣ assistenza medica di base;

- ♣ assistenza medica specialistica, in relazione alle branche attive nei Poliambulatori e quelle rivenienti dagli accordi di programma con il Presidio Ospedaliero di Molfetta e con i Dipartimenti Territoriali;

- ♣ assistenza infermieristica;

- ♣ trattamenti riabilitativi fisioterapici;

- ♣ assistenza psicologica;

- ♣ assistenza sociale specialistica;

- ♣ assistenza protesica;

- ♣ assistenza farmaceutica.

La gamma dettagliata delle prestazioni sanitarie essenziali erogabili a domicilio è rintracciabile nel Documento della Commissione Nazionale per la definizione e l'organizzazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA domiciliari) - Ministero della Sanità.



ART. 9 – ORGANIZZAZIONE, ORARIO E GESTIONE DEL SERVIZIO

L'ammissione al **Servizio di Assistenza Domiciliare SAD** avviene sulla base di una graduatoria annuale formulata a seguito di un avviso pubblico che ne disciplina i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle istanze. L'istruttoria delle domande e la predisposizione della graduatoria finale saranno a cura di un'apposita Commissione, composta da referenti dei Servizi Sociali dei Comuni afferenti all'Ambito Territoriale. La Commissione verificherà la completezza della documentazione, valuterà i requisiti d'accesso e attribuirà i punteggi secondo i criteri stabiliti nel disciplinare ADI/SAD approvato con delibera del Coordinamento Istituzionale del 24/07/2025.

L'ammissione al Servizio di **Assistenza Domiciliare Integrata ADI** avviene attraverso le attività di valutazione e di filtro svolte dalla Porta Unica d'Accesso, la quale, per la valutazione dell'istanza, attiva l'Unità di Valutazione Multidisciplinare (U.V.M.) presso il Distretto Socio-Sanitario 1. L'UVM, al fine di definire le prestazioni sociosanitarie da attivare in favore dell'assistito, definisce collegialmente la appropriatezza dell'intervento e predispone il Piano di Assistenza Individualizzato (PAI).

I Servizi ADI e SAD vengono erogati nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 20:00, dal lunedì al sabato, ad esclusione dei giorni festivi, fatti salvi casi eccezionali e documentati, valutati dal Servizio Sociale professionale, nella misura massima del 15% del monte ore annuo dei Servizi previsti dal presente capitolato d'appalto.

La definizione del monte ore settimanale, che arriva fino ad un massimo di n. 6 ore da attribuire all'utente, avviene in sede di redazione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) ed è basata su una valutazione oggettiva del grado di autonomia personale e della condizione relazionale, secondo le modalità indicate dal suddetto disciplinare.

Le prestazioni dei Servizi ADI e SAD sono erogate presso il domicilio dell'utente, inteso quale abitazione privata stabile, anche in coabitazione familiare, o altra struttura abitativa temporanea ove la persona risieda in modo continuativo. Il domicilio rappresenta lo spazio relazionale e affettivo in cui l'intervento assume significato, garantendo prossimità e personalizzazione dell'assistenza. In caso di allontanamento temporaneo dal proprio domicilio (per es. soggiorno presso parenti, ricoveri ospedalieri, trasferimenti brevi), l'erogazione del servizio potrà essere sospesa o rimodulata, in funzione della durata e delle condizioni del trasferimento, previa valutazione da parte del Servizio Sociale Professionale competente. Il servizio non può essere garantito in luoghi non idonei (es. strutture non abitative, contesti non sicuri o non accessibili) né presso strutture residenziali sanitarie o socioassistenziali che già garantiscono forme di assistenza integrata o comunque similari a quelle erogabili nell'ambito del SAD e dell'ADI.

L'Ente aggiudicatario dovrà garantire un'organizzazione del servizio idonea ad assicurare continuità, qualità ed efficienza nell'erogazione delle prestazioni, mediante:

1. **Coordinamento tecnico-operativo**, con figura di riferimento dedicata (Assistente Sociale Coordinatore) in costante raccordo con i Servizi Sociali;
2. **Pianificazione delle attività** in coerenza con i PAI approvati;
3. **Sostituzione immediata del personale assente**, assicurando la continuità del servizio;
4. **Presenza di un numero adeguato di operatori** rispetto ai carichi di lavoro e alla complessità dei bisogni assistenziali;
5. **Rilevazione e rendicontazione giornaliera** delle prestazioni erogate, mediante schede firmate dall'utente o dal familiare;



6. **Disponibilità e reperibilità** del coordinatore per eventuali emergenze o modifiche urgenti del PAI;
7. **Partecipazione ai tavoli di monitoraggio e verifica** convocati dal Servizio Sociale Professionale.

ART.10 - PERSONALE

I servizi ADI e SAD dovranno essere svolti da personale in possesso dei titoli e delle qualifiche previste dalla normativa vigente, in particolare:

- **Coordinatore** (Laurea nell'area socio-psico-pedagogica, iscrizione all'Albo Professionale, esperienza almeno triennale nella gestione di servizi domiciliari);
- **Assistente Sociale, per Servizio ADI, ogni 30 utenti** (Laurea in Servizio Sociale, iscrizione all'Albo professionale);
- **Operatori Socio-Sanitari (OSS)** e **Operatori Socio-Assistenziali (OSA)** regolarmente qualificati;
- **Educatori Professionali** per il sostegno educativo e relazionale (Laurea nella classe L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione).

Il Coordinatore del servizio deve essere scelto tra persone con requisiti di professionalità e con comprovata esperienza specifica.

Al coordinatore compete in particolare:

- 1) l'organizzazione e la gestione del personale preposto al servizio;
- 2) l'organizzazione delle sostituzioni del personale assente;
- 3) la partecipazione alle riunioni di coordinamento degli operatori programmate dai referenti di ciascun servizio;
- 4) la verifica periodica del funzionamento del servizio;
- 5) l'informazione, il supporto e la vigilanza degli addetti, nonché la pronta risposta a segnalazioni di disfunzioni da parte della stazione appaltante;
- 6) la consegna mensile, laddove previsto, della scheda predisposta per la rilevazione delle prestazioni effettuate e dei relativi orari.

Il coordinatore del servizio deve essere disponibile per eventuali incontri con i familiari degli utenti o con Enti esterni (Servizi sociali territoriali, medici di medicina generale, Unità di Valutazione Multidimensionale, ecc...).

Il coordinatore del servizio deve, in ogni caso, segnalare al Servizio Sociale Professionale ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche nel progetto di intervento individuale.

Il coordinatore del Servizio deve essere a disposizione durante l'orario di funzionamento del servizio; egli dovrà comunque essere reperibile telefonicamente durante tutto l'orario di funzionamento del servizio.

Operatori ausiliari di assistenza domiciliare da impiegare nel servizio SAD in numero adeguato a garantire il monte ore di prestazioni previsto, con funzioni di cura della persona, aiuto domestico e accompagnamento.

Operatore Socio Sanitario (OSS), da impiegare nel servizio SAD e/o A.D.I in numero adeguato a garantire il monte ore di prestazioni previsto, con funzioni di cura della persona, igiene personale, assistenza nell'alimentazione, supporto e aiuto nell'assunzione dei farmaci, monitoraggio e rilevazione dei parametri vitali, mobilitazione, prevenzione lesioni da decubito, prevenzione rischio caduta, ecc...

Educatore Professionale, da impiegare nel servizio SAD in numero adeguato a garantire il monte ore di prestazioni previsto, con funzioni di progettazione e conduzione di attività educative per promuovere

l'autonomia ed il benessere del soggetto assistito.

Gli operatori impiegati nello svolgimento dei servizi devono:

- compilare, sia in versione cartacea che informatica *Excel*, per ogni utente, apposita scheda mensile per la rilevazione giornaliera delle prestazioni effettuate e dei relativi orari. La scheda in questione deve essere debitamente controfirmata dall'utente o da un suo familiare lì dove viene effettuata la prestazione e deve essere vista dal Coordinatore del servizio, che si assumerà l'onere del controllo;
- attenersi al calendario ed ai tempi stabiliti per i singoli interventi senza apportare né riduzioni né maggiorazioni all'orario stabilito;
- gestire il disbrigo delle piccole pratiche degli utenti, tra cui, la predisposizione e il pagamento delle quote di compartecipazione;
- usare particolare attenzione e prudenza nello svolgimento del servizio che deve avvenire nel rispetto della privacy, della dignità e dello stile di vita dell'assistito;
- non fumare durante l'espletamento del servizio;
- garantire che tutte le operazioni svolte nelle diverse fasi del servizio di preparazione del pasto siano conformi alle "Buone Pratiche Igieniche" quali: curare scrupolosamente l'igiene personale; non avere smalti sulle unghie; sanificare le superfici utilizzate prima di avviare altre operazioni; non eseguire contemporaneamente prestazioni di pulizia ed effettuare preparazioni alimentari e/o somministrazione dei pasti; prestare, in caso di preparazione di regimi dietetici particolari, la massima attenzione alle contaminazioni; allontanare giornalmente i rifiuti;
- per gli interventi ed i servizi indicati, segnalare ai referenti dei servizi di ciascun comune l'eventuale assenza dell'utente al Coordinatore del servizio;
- partecipare alle riunioni periodiche di servizio per la programmazione e la verifica del lavoro svolto.

Il personale impegnato nel servizio dovrà operare limitando al massimo il turn-over al fine di garantire costanza nelle prestazioni e buona capacità di relazione sia con la persona assistita che con la famiglia.

OPERATORI	CAT.
Coordinatore (in possesso di laurea nell'area socio-psico-pedagogica) di cui all'art. 13 del R.R. 3/2021*	Livello D2 -Tabella Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – <i>Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative sociali;</i>
Educatori Professionali (in possesso di Laurea nella classe L-19 Scienze dell'Educazione e della Formazione) di cui all'art. 13 del R.R. 3/2021*	Livello D2 -Tabella Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – <i>Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative Sociali</i>
Operatore Socio-Sanitario (per il SAD: almeno 1, per 36 ore settimanali, ogni n. 10 utenti; per l'ADI: almeno 1, per 36 ore settimanali, ogni n. 5 utenti)	Livello C2- Tabella Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – <i>Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative Sociali</i>
Operatore ausiliare di assistenza domiciliare	Livello B1 -Tabella Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – <i>Costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative sociali;</i>

* art. 13 del R.R. 3/2021, ovvero trattasi di “*educatori domiciliari che devono conoscere la rete dei servizi offerti dal territorio, devono essere in grado di leggere i bisogni specifici dei minori e di relazionarsi con essi, di intervenire nell’ambito delle dinamiche familiari e delle situazioni di conflitto, valutando i risultati ottenuti e rapportandosi con gli operatori degli altri servizi. Il servizio deve prevedere la figura di un coordinatore in possesso di laurea nell’area socio-psico-pedagogica con esperienza nelle attività di programmazione, di organizzazione, di gestione e di coordinamento operativo del gruppo degli educatori domiciliari, il quale deve collaborare attivamente con le equipe multidisciplinari integrate dell’Ambito Territoriale e degli altri servizi territoriali che si occupano di minori. Il personale deve operare in raccordo con l’equipe del Centro servizi per le famiglie per la necessaria presa in carico integrata e multidisciplinare del nucleo familiare. Tutti gli operati devono avere comprovata esperienza nel settore.*”

Dovrà essere garantita, altresì, la presenza **di n. 1 Assistente Sociale per 36 ore settimanali ogni 30 utenti**, per il servizio **ADI**, ai sensi dell’art.88 del R.R. 4/2007, così come modificato dal reg. reg. n. 11/2015, che dovrà operare in stretta collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale di Molfetta per la attivazione e realizzazione dei piani individualizzati di assistenza e per il loro monitoraggio e dovrà periodicamente relazionare al Servizio Sociale Professionale.

Per il suddetto personale, dovranno essere allegati i curricula aggiornati, datati e sottoscritti, da cui emerge la rispondenza ai requisiti previsti dal citato art. 13 R.R.3/2021.

Gli operatori addetti alle attività manterranno nel corso del servizio un comportamento collaborativo, rispettoso e leale nei confronti dell’utente e dei suoi familiari; essi si asterranno dall’effettuare prestazioni non previste fra quelle autorizzate o contemplate nel piano individuale di assistenza, anche se richieste a titolo privato e con promessa di retribuzione da parte dell’utente, poiché è assolutamente vietato che gli operatori accettino o richiedano denaro (o altro genere di beneficio) a qualsiasi titolo e per qualsivoglia tipologia di prestazione.

ART.11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA DELL’ AGGIUDICATARIO

I servizi devono essere erogati ed organizzati nel rispetto delle norme e nelle specifiche disposizioni tecniche ed amministrative contenute nei Protocolli, nei Regolamenti e nelle ulteriori direttive adottati dal Coordinamento Istituzionale dell’Ambito Territoriale, dagli Organi Regionali preposti e dall’Ufficio di Piano.

L’accesso e l’erogazione dei servizi agli utenti aventi titolo sono soggetti alle verifiche e/o riscontri preliminari all’uopo stabiliti dalle predette disposizioni. L’impresa non ha alcun diritto in merito alla selezione degli utenti ammessi ad usufruire dei servizi o utilizzo delle ore residue/non espletate durante la settimana per la successiva settimana e in modo difforme al PAI. I servizi devono mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell’utente.

L’aggiudicatario deve indicare, in fase di aggiudicazione del servizio il possesso dei requisiti di qualifica professionale e di esperienza professionale di ciascun operatore sociale e del Coordinatore del servizio (ciò deve risultare dal curriculum vitae individuale redatto secondo lo standard del Formato Europeo).

L’aggiudicatario si impegna a:

- attuare la clausola di salvaguardia sociale del personale impiegato di cui al successivo art. 25.
- utilizzare il personale indicato (in caso d’impossibilità di quello già impiegato) nella proposta progettuale applicando ad esso il trattamento previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente, ovvero sulla base dei minimi salariali determinati periodicamente in apposite tabelle del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- garantire la copertura previdenziale, assistenziale e fiscale applicabili alla categoria e nelle sedi in cui si



Comune di Giovinazzo
Ass. Politiche Sociali

Ambito Territoriale
MOLFETTA - GIOVINAZZO



Comune di Molfetta
Settore II - Socialità

esegua il contratto; ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche ecc, in conformità con le clausole contenute nei patti nazionali;

- ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L'elenco nominativo completo degli operatori da utilizzare nel servizio oggetto dell'appalto e del Coordinatore del servizio, unitamente alla documentazione individuale e la precisazione della classificazione professionale ed il livello di retribuzione ai sensi del C.C.N.L., deve essere trasmesso alla stazione appaltante entro la data di concreto avvio del servizio e, comunque, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dal capitolato in caso di ritardo e con riserva di risoluzione del contratto qualora il ritardo dovesse eccedere sessanta giorni naturali e consecutivi. Il predetto elenco dovrà essere puntualmente e tempestivamente aggiornato in caso di variazioni e sostituzioni mediante la produzione della stessa documentazione previo accordo con la stazione appaltante.

Il personale impegnato, dovrà essere di indiscussa moralità, dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto ed un atteggiamento consono alla delicatezza del compito e del ruolo, dovrà avere la massima attenzione nel rapporto con gli utenti del Servizio attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio.

L'aggiudicatario si impegna a richiamare, e se nel caso, a sostituire quelle unità di personale che non avessero una condotta ritenuta irreprensibile per le circostanze. Le richieste e le segnalazioni dell'Ambito in questo senso saranno impegnative per l'impresa aggiudicataria. Spetta all'impresa appaltatrice aggiudicataria:

- 1) garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi;
- 2) assicurare capacità di valutazione ed indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi conseguentemente impiegati;
- 3) verificare la capacità tecnico-operativa degli operatori utilizzati;
- 4) partecipare periodicamente alle verifiche sull'andamento del servizio;
- 5) adottare modalità organizzative ispirate a criteri di coinvolgimento degli operatori, degli utenti e dei loro familiari (indicare quali concrete iniziative);
- 6) adottare strategie per prevenire e contenere il fenomeno del burn-out nonché un sistema incentivante e strategie motivazionali anche ai fini del contenimento del turn over;
- 7) effettuare riunioni periodiche tanto di equipe (di cui deve essere redatto apposito verbale) che di supervisione clinica (di supporto psicologico);
- 8) collaborare nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi con gli organismi ed i servizi socio- sanitari territoriali, nonché, con gli altri enti presenti sul territorio, ivi comprese le associazioni o le forme organizzative di volontariato;
- 9) assicurare l'immediata sostituzione del personale assente dal servizio;
- 10) utilizzare il più possibile gli stessi operatori limitando al minimo la rotazione al fine di garantire continuità assistenziale e maggiore efficacia ed efficienza nella erogazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato. Si impegna, altresì, a fornire tempestivamente personale utile a coprire straordinarie esigenze di servizio sulla base di documentate richieste dell'Ufficio di Piano.
- 11) favorire le necessarie attività di aggiornamento e qualificazione degli operatori impiegati nello svolgimento dei servizi, con corsi di qualificazione e ri-qualificazione secondo un programma definito al momento della presentazione dell'offerta tecnico – economica. Tutto il personale, deve essere formato sui temi della prevenzione, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure d'igiene e sanificazione (COVID-19);



Comune di Giovinazzo
Ass. Politiche Sociali

**Ambito Territoriale
MOLFETTA - GIOVINAZZO**



Comune di Molfetta
Settore II - Socialità

- 12) l'impresa è tenuta, inoltre, a trasmettere, mensilmente, una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio, allo scopo di consentire la valutazione da parte del servizio Sociale Professionale in merito all'efficacia ed efficienza dello stesso con riferimento ai risultati raggiunti;
- 13) l'impresa deve predisporre a proprie cure e spese, per ciascun utente del servizio di competenza, idonea Cartella delle Cure Domiciliari contenente i principali dati personali, socio-ambientali e familiari;
- 14) la cartella personale in questione deve essere compilata dal coordinatore del servizio e deve contenere copia del piano di intervento individuale e del contratto utente. Sulla cartella personale dell'utente, da mantenere aggiornata, devono essere registrati l'andamento degli interventi ed ogni variazione del piano di lavoro. Copia della stessa cartella dev'essere consegnata all'utente o al suo care giver.
- 15) i dati personali contenuti nella cartella predetta sono soggetti a tutela nel rispetto delle vigenti norme in materia di privacy; alla scadenza del contratto l'impresa è tenuta a consegnare le cartelle integrali, senza che l'impresa possa accampare pretese e/o indennizzi di sorta. All'atto della consegna al Servizio Sociale Professionale deve essere redatto formale verbale;
- 16) l'impresa aggiudicataria dell'appalto è obbligata ad istituire, entro la data di stipula del contratto, ed a mantenere attiva per l'intera durata del rapporto contrattuale, a propria cura e spese, nel centro urbano di uno dei Comuni dell'Ambito, una propria sede operativa, adeguatamente attrezzata, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- 17) compete all'impresa aggiudicataria la scelta della tipologia dei mezzi da usare negli spostamenti, purché la modalità scelta e utilizzata non incida con la regolare funzionalità dei servizi. In tal senso l'affidataria si impegna inoltre a:
 - assumere a proprio carico le spese connesse con gli spostamenti degli operatori laddove tali spostamenti richiedano l'utilizzo di autoveicolo;
 - dotare il personale di indumenti idonei e congrui per le prestazioni da rendere;
 - fornire strumenti e materiale occorrente per l'erogazione del servizio conformi alla normativa vigente;
- 18) L'aggiudicatario si impegna inoltre a:
 - tenere ferma l'offerta per almeno 180 giorni;
 - stipulare una polizza di assicurazione nei confronti degli operatori contro gli infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, con massimale di copertura per invalidità permanente o morte dell'assicurato di un importo almeno pari al 2% dell'importo a base di gara;
 - stipulare apposite polizze di assicurazione a garanzia di eventuali danni di qualsiasi natura che potrebbero verificarsi a terzi, cose e persone, nell'esecuzione delle prestazioni per un massimale di € 500.000,00, nonché agli utenti del servizio nell'esecuzione delle prestazioni di assistenza domiciliare per colpa professionale per un massimale di € 1.000.000,00 sollevando in tal modo l'Ambito territoriale, per tutta la durata del contratto, da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia ed altro che possa loro derivare dalla gestione dei servizi.
 - consegnare tutti i curricula corredati di contatti degli impiegati utilizzati nonché per ciascuno il riferimento del CCNL applicato, scatti di anzianità, livello d'inquadramento e ore di lavoro erogate.

Ogni rapporto con il personale dipendente e non, utilizzato nella realizzazione dei servizi, è a totale carico e responsabilità dell'ente aggiudicatario, e non comporta alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura e genere con l'Ambito Territoriale di Molfetta. L'Ambito Territoriale si riserva la facoltà di chiedere all'impresa aggiudicataria, la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi ovvero qualora giungano più di due segnalazioni negative relativamente allo stesso operatore; in tal caso l'ente aggiudicatario provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. L'Ambito Territoriale si riserva, altresì la facoltà di richiedere nel corso dell'esecuzione del contratto, copia della documentazione comprovante la corretta corresponsione dei salari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi effettuato per il personale e/o di effettuare gli opportuni accertamenti presso gli



uffici competenti.

ART.12 - ORGANIZZAZIONE/ RECLUTAMENTO ED OBBLIGI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'organizzazione del personale deve essere garantita in modo da assicurare buoni rapporti interpersonali con i fruitori del servizio ed i loro familiari, con il personale del servizio sociale Professionale.

L'aggiudicatario è tenuto, comunque, a rispettare nel reclutamento e nella definizione dei contratti di lavoro del proprio personale tutte le vigenti norme in materia.

Tutto il personale, fermo restando il rispetto delle funzioni di controllo e di vigilanza sull'espletamento dei servizi da parte degli operatori Servizio Sociale Professionale, presta il proprio lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti della stazione appaltante e risponde della produttività e del buon esito del servizio all'impresa appaltatrice.

Il potere disciplinare e quant'altro attiene al rapporto di lavoro sul personale dell'impresa restano in capo all'impresa stessa.

Durante il periodo di attività, tra il lavoratore e la stazione appaltante non viene ad instaurarsi rapporto di lavoro dipendente.

L'aggiudicatario è obbligato a:

- applicare nei confronti del proprio personale le norme previste dal CCNL Cooperative Sociali;
- applicare eventuali accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative e, comunque, ad osservare tutte le disposizioni di Leggi vigenti in materia di personale dipendente;
- all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori se cooperativa, sollevando la stazione appaltante da azioni di rivalsa che dovessero essere intraprese dai collaboratori e/o dipendenti a seguito di inadempienze derivanti dall'appalto;
- al puntuale rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008, successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente dell'Ufficio di Piano o suo delegato potrà chiedere all'impresa appaltatrice in qualsiasi momento l'esibizione dei libri matricola, dei DM IO e dei fogli paga del personale impiegato nei servizi, copia autenticata delle denunce INPS e INAIL e dei relativi bollettini di versamento, dichiarazione indicante l'elenco nominativo del personale operante alla data dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto ed attestante che tutti i lavoratori impiegati sono lavoratori dipendenti o soci lavoratori e che ogni obbligo contributivo, previdenziale ed assicurativo, relativo a detti rapporti di lavoro, è stato assolto al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare, oltre al presente capitolato, le norme in vigore o emanate nel corso dell'esecuzione dell'appalto, che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto dell'appalto in questione.

L'impresa aggiudicataria dovrà utilizzare, per lo svolgimento del servizio, personale assunto secondo le vigenti disposizioni di legge e nel rispetto, inoltre, del Regolamento Regionale 27 novembre 2009 n. 31 "L.R. n. 28/2006-Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", applicando condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, assolvendo, altresì, a tutti i conseguenti oneri, previdenziali, assicurativi e similari. Qualora l'affidataria benefici di eventuali agevolazioni di carattere nazionale o regionale dovrà espressamente farvi menzione indicando il riferimento legislativo.

Nel caso in cui il servizio sia affidato ad un consorzio stabile di cui all'art.67 del D. Lgs n.36/2023, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte



Comune di Giovinazzo
Ass. Politiche Sociali

Ambito Territoriale **MOLFETTA - GIOVINAZZO**



Comune di Molfetta
Settore II - Socialità

dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'inadempimento dell'appaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla L.R. n. 28/2006 e s.m. e.i. e relativo regolamento del 27.11.2009 n. 31.

La stazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti, ivi compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che dovessero instaurarsi tra l'impresa affidataria ed il personale utilizzato nel servizio affidatogli.

In caso di inadempienza contributiva e/o retributiva dell'impresa, il Dirigente dell'Ufficio di Piano procederà ai sensi dell'art 7 del dlgs . n. 36/2023, fatta salva l'applicazione delle ulteriori norme e disposizioni a tutela del lavoro qualora siano accertate inottemperanze e/o inadempienze agli obblighi precisati nel presente articolo che prevedono la detrazione sui pagamenti in acconto se il contratto è in corso di esecuzione, oppure, la sospensione del pagamento del saldo, se il contratto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti e degli obblighi di che trattasi. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà formalmente accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Il dirigente dell'Ufficio di Piano ha il diritto di avvalersi della cauzione e delle eventuali ulteriori ritenute operate sull'importo netto progressivo dei servizi, qualora l'impresa stessa risulti inadempiente nella osservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Le imprese concorrenti nella redazione dell'offerta economica dovranno tenere conto del costo del lavoro del personale che deve essere valutato in conformità alle vigenti norme in materia.

ART.13- FLESSIBILITA' - SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

L'aggiudicatario mediante il proprio personale è responsabile della corretta esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, dell'organizzazione e gestione dei mezzi e delle risorse umane e delle attività. L'aggiudicatario, con riferimento al personale utilizzato, deve:

- garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio, utilizzando come operatori personale di assoluta fiducia ed in possesso di tutti i requisiti tecnico professionali previsti dalle vigenti normative e dal presente capitolato, nel rispetto dei parametri quantitativi e qualitativi indicati in sede di gara;
- rendersi garante che gli operatori agiscano all'interno delle linee programmatiche formalizzate, con atti propri, dall'Amministrazione aggiudicatrice;
- esercitare nelle forme opportune il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio da parte del personale con riferimento al rispetto degli orari di lavoro, alla qualità dell'intervento, nonché al corretto comportamento nei confronti dell'utenza impegnandosi inoltre a richiamare, e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservassero una condotta irrepreensibile, anche a giudizio dell'Amministrazione aggiudicatrice.

In caso d'inadeguatezza, costituita da carenze nella capacità relazionale, da mancanza di onestà e moralità accertati in base a riscontri oggettivi anche su segnalazione dell'utenza, per negligenza operativa, imperizia ed inosservanza dei propri compiti verso l'utente e/o nell'esecuzione del programma d'intervento, l'aggiudicatario provvederà all'immediata sostituzione dell'operatore con altro personale avente i requisiti professionali richiesti entro un tempo massimo di cinque giorni. In caso di ripetute ed accertate inadempienze e anche nel caso in cui si sia determinata una condizione di incompatibilità ambientale per l'operatore comunque lesiva del buon andamento del servizio, su richiesta scritta e motivata del Dirigente dell'Ufficio di Piano o suo delegato inoltrata all'impresa, gli operatori dovranno essere allontanati dall'esecuzione del servizio; in tale evenienza l'appaltatore si impegna a sostituire il personale impiegato con altro personale della medesima qualifica, dandone immediata comunicazione, come sopra detto. Il rifiuto alla sostituzione da parte dell'impresa potrà comportare la rescissione del contratto.



Con riferimento alle sostituzioni e al turn over:

1. l'impresa aggiudicataria deve garantire la sostituzione del personale assente, anche per un solo giorno, per malattia, ferie ed altre cause di forza maggiore, con operatori con la stessa qualifica di quelli sostituiti. Le eventuali sostituzioni o modificazioni dovranno essere comunicate al servizio Sociale Professionale;
2. l'impresa aggiudicataria deve garantire la piena e pronta disponibilità di operatori supplenti in sostituzione dei titolari, con le medesime caratteristiche professionali ed in possesso dei requisiti previsti, allo scopo di consentire in qualunque momento le necessarie sostituzioni degli operatori assenti secondo le modalità previste nel presente capitolato;
3. l'impresa aggiudicataria, in caso di sostituzione del personale per causa di forza maggiore (decesso, maternità, dimissioni, ...), è tenuta a segnalare tempestivamente e con comunicazione preventiva scritta la sostituzione definitiva, o superiore ad un mese, e la proposta relativa alla nuova assunzione allegando il relativo curriculum formativo e professionale. Il nuovo operatore dovrà essere in possesso di documentati titoli e/o qualifica professionale ed esperienza uguali alla figura sostituita. La comunicazione dell'eventuale sostituzione definitiva deve essere inoltrata con almeno 10 giorni di anticipo al RUP/ servizio Sociale Professionale, prevedendo comunque gli opportuni passaggi di consegna, secondo le modalità da concordarsi col il personale dei servizi sociali comunali competenti
4. l'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare la totale copertura degli orari del servizio anche nei casi in cui il personale, per imprevisti non possa completare il proprio turno di lavoro, provvedendo alle necessarie sostituzioni dei lavoratori assenti. L'aggiudicatario è impegnato a garantire la stabilità del personale che lavora sotto l'esclusiva responsabilità dell'impresa stessa. L'Amministrazione, per il tramite del Dirigente dell'Ufficio di piano o suo delegato, ove ravvisi motivi ostativi, nonché constati la previsione di personale sostitutivo non idoneo, potrà negare l'autorizzazione alla sostituzione. Resta fermo che qualora l'Amministrazione verifichi che i motivi addotti per la sostituzione del personale non possano giustificarla, diffiderà l'aggiudicatario. In caso d'inadempienza l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto, dandone comunicazione scritta all'aggiudicataria. Gli operatori impegnati risponderanno del loro operato all'aggiudicataria la quale è unica responsabile delle obbligazioni assunte con gli obblighi contrattuali relativi all'appalto in oggetto. Per effetto del contratto nessun rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, viene instaurato tra l'Amministrazione aggiudicatrice, le Amministrazioni comunali da essa rappresentate ed il personale dell'aggiudicataria, la quale solleva l'Amministrazione e le Amministrazioni comunali da essa rappresentate, da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei loro confronti. Tutti gli operatori dovranno adottare durante l'espletamento dei servizi oggetto del presente appalto un comportamento atto a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti e dovranno essere dotati di attitudine all'attività di stimolo e sostegno relazionale nei confronti degli utenti stessi.

ART.14- ESONERO DI RESPONSABILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE

La gestione ed il funzionamento dei servizi sono effettuati dall'aggiudicatario della procedura di gara, in piena autonomia, a proprio rischio e senza che alcuna rivendicazione possa essere avanzata verso la stazione appaltante in ordine alle risultanze economiche della propria attività imprenditoriale ed alle proprie responsabilità.

L'aggiudicatario dovrà, quindi, provvedere in proprio a tutte le azioni necessarie per il buon funzionamento dei servizi nel rispetto del presente capitolato e delle norme vigenti in materia.

Dalla data di stipulazione del contratto d'appalto e, se antecedente, di assunzione del servizio e per tutta la durata del rapporto contrattuale, la stazione appaltante è espressamente esonerata e manlevata da qualsiasi responsabilità per fatti, situazioni, inadempienze, impegni, obblighi riconducibili all'impresa e quant'altro connesso e dipendente dalla gestione del servizio e delle attività collegate.



ART.15- SEDI OPERATIVE DELL'IMPRESA. STRUTTURE E DISPOSITIVI DA UTILIZZARE NELLA ESECUZIONE DEI SERVIZI.

L'aggiudicatario è obbligato ad istituire, entro la data di *stipula* del contratto, ed a mantenere attiva per l'intera durata del rapporto contrattuale, a propria cura e spese, nel territorio del Comune capofila di Molfetta, una propria sede operativa, adeguatamente attrezzata, per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di ritardo si applicherà in danno dell'impresa inadempiente la stessa penale stabilita al successivo articolo 19; qualora il ritardo dovesse eccedere sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto, il dirigente dell'Ufficio di Piano, fatta salva l'applicazione della penale pecuniaria prevista, si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, di incamerare la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e di avvalersi di altra impresa ritenuta idonea per l'esecuzione delle prestazioni di che trattasi, a spese ed in danno dell'impresa inadempiente.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia previsto con la propria offerta tecnica l'istituzione di sedi plurime, il termine indicato al primo comma è riferito alla prima sede; le altre sedi devono essere rese operative entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto, fatta salva la applicazione, in caso di inadempienza, delle penali stabilite al secondo comma e, qualora il ritardo dovesse eccedere sessanta giorni, la risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario deve disporre di un numero adeguato di mezzi per lo spostamento dei propri operatori nel territorio dell'Ambito, in modo tale che non ci siano disagi negli orari programmati per i servizi e nell'espletamento di quelle prestazioni che prevedono l'accompagnamento fuori casa dell'utente. Compete all'impresa appaltatrice la scelta della tipologia dei mezzi da usare negli spostamenti, purché la modalità scelta e utilizzata non incida con la regolare funzionalità dei servizi. I mezzi utilizzati devono essere assicurati nelle forme di legge ed essere mantenuti in buone condizioni di efficienza certificate secondo le normali procedure previste dalle Leggi in vigore. L'impresa deve dotarsi, inoltre, di tutte le strutture, le attrezzature, le apparecchiature, le strumentazioni ed i mezzi d'opera utili per la regolare erogazione dei servizi, (mascherine, guanti, camici, ecc.) ad eccezione, dei materiali e dei presidi di ordinaria utilizzazione nel trattamento domiciliare, dei farmaci, dei prodotti e delle attrezzature sanitarie, dei dispositivi e dei prodotti per le indagini diagnostiche, degli eventuali supporti protesici, nonché dei presidi di diretto uso personale a carico del Servizio Sanitario Nazionale e/o dell'utente. Nelle sedi operative di cui innanzi l'aggiudicatario deve organizzare un adeguato servizio di *front office*; il modello organizzativo del *front office* è delineato dalle imprese concorrenti nel progetto esecutivo di dettaglio dei servizi presentato in sede di gara.

ART.16- COPERTURA ASSICURATIVA - RISCHI

È fatto obbligo all'aggiudicatario del servizio di assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.

A tale scopo l'aggiudicatario provvederà a stipulare, con una Compagnia di assicurazione, una polizza RTC nella quale sia esplicitamente indicato che l'Ambito è considerato "terzo" a tutti gli effetti e prestata per massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:

- ☐ € 500.000,00.= per sinistro;
- ☐ € 150.000,00.= per persona;
- ☐ € 100.000,00.= per danni a cose.

Ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti dei suddetti massimali, l'aggiudicatario dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare l'Ambito da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse



derivare.

Le suddette polizze, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall'aggiudicatario all'Ente Appaltante prima dell'inizio del servizio in argomento e della stipula del contratto.

ART.17-SICUREZZA

A-Disposizioni in materia di sicurezza

È fatto obbligo all'aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia; l'aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.lgs.n.81/08 e ss. mm., tenendo fin da ora sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.

B-Referenti della sicurezza

L'aggiudicatario deve comunicare alla stazione appaltante il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco.

C-Imposizione del rispetto delle norme e dei regolamenti

L'aggiudicatario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART.18 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SUE FUNZIONI

Ai sensi dell'art. 114 c.8 del dlgs n. 36/2023 e dell'art. 32 c. 2, lett. m) dell'Allegato II.14 al codice dei contratti *“ Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività nella fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità”* la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario attraverso il Direttore dell'Esecuzione del contratto (D.E.) che è nominato dal dirigente dell'Ambito Territoriale Sociale e scelto tra il personale del servizio sociale professionale.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile, in supporto al RUP, dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Le attività di controllo poste in essere dal D.E. per le verifiche in corso esecuzione servizio, vertono sui seguenti profili:

1. Verifica della conformità e della adeguatezza delle attività espletate ai documenti contrattuali (Controllo tecnico-funzionale dell'esecuzione del contratto):
 - sopralluoghi, presso sede operativa attrezzata nel territorio del Comune;
 - verifiche sulla qualità assistenziale determinata dalla presenza di operatori in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, rilevabile da fogli presenze, relazioni mensili e relazione di fine appalto;
 - verifiche previste al successivo art. 19 del presente capitolato. Preliminarmente ai sopralluoghi il D.E. avrà l'onere di comunicare al Rappresentante Legale della Ditta aggiudicataria, almeno sette giorni lavorativi prima della data stabilita, l'invito a presenziare unitamente ai Coordinatori del servizio. La comunicazione, effettuata a mezzo PEC avrà valore di notifica a tutti gli effetti. In caso di impossibilità da parte della Ditta a partecipare al sopralluogo nel giorno stabilito, il Responsabile Legale dovrà darne tempestiva comunicazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento della convocazione.



2. Qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel capitolato) e soddisfazione dell'utenza tramite appositi questionari predisposti dall'aggiudicatari dovrà previa condivisione con i Servizio Sociale professionale dell'ambito;
3. Controllo amministrativo-contabile;
4. Raggiungimento degli obiettivi del progetto tecnico e degli elementi migliorativi dell'offerta;
5. Adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte.

ART.19- CONTROLLI E VERIFICHE

Durante l'esecuzione del servizio, la stazione appaltante ha diritto di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Qualora dal controllo e dalle verifiche prescritte, il servizio dovesse risultare non conforme a quello che l'aggiudicatario è contrattualmente tenuto a rendere, dette inadempienze e/o disservizi, saranno contestati allo stesso con invito a rimuoverle immediatamente ed a presentare entro il termine massimo di 15 gg., le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che l'aggiudicatario non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% di quanto dovuto per la mensilità in corso al momento in cui si sono verificate dette inadempienze e/o disservizi.

Ove la stessa inadempienza e/o disservizio venga rilevato una seconda volta, dopo espletati gli adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% di quanto dovuto per la mensilità in corso al momento in cui si è verificata detta inadempienza e/o disservizio.

L'accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. nonché la immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti. In tal caso l'appalto sarà aggiudicato alla seconda in graduatoria. La stazione appaltante riscuoterà la fidejussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà, alla parte inadempiente, le maggiori spese sostenute.

ART. 20 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo contrattuale dovuto all'aggiudicatario comprende il costo del personale impiegato, ivi compreso ogni altro onere inerente l'attività di formazione, e del materiale necessario per lo svolgimento del servizio. Con tale corrispettivo l'aggiudicatario si intende pertanto compensato di qualsiasi suo avere inerente, connesso o conseguente i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla formale stipula del contratto ed avverrà a seguito di trasmissione di regolare fattura mensile.

Per la quota del servizio finanziata dal Fondo alla lotta alla Povertà (FPOV), nel rispetto dei criteri di legge, dove essere emessa separata fatturazione mensile.

La fattura elettronica dovrà riportare il periodo in cui sono state svolte le prestazioni di riferimento e le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato anche non in via esclusiva all'appalto in questione. Il corrispettivo mensile dei servizi oggetto del presente capitolato, sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario, secondo il piano finanziario presentato e le ore complessivamente prestate nel mese di riferimento.

Il pagamento avverrà in seguito alla presentazione di:

- fattura elettronica
- relazione sull'attuazione del progetto e attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante, del completamento delle attività progettuali nel rispetto degli obiettivi prefissati;
- elenco degli utenti fruitori delle prestazioni (SAD /ADI);
- la dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'Appaltatore ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. nella



quale lo stesso dichiara che nei confronti degli operatori è stato assolto ogni obbligo retributivo, previdenziale ed assicurativo e che gli operatori hanno assicurato la presenza secondo le modalità previste nel progetto.

Nel caso in cui la spesa venisse finanziata attraverso Fondi comunitari, statali o regionali, il gestore si impegna altresì di fornire tutta la documentazione prevista per la rendicontazione dei suddetti finanziamenti.

Le fatture elettroniche, da inviare tramite piattaforma SDI, dovranno essere trasmesse al Comune capofila di Molfetta, Codice Fiscale: 00306180720 - Partita IVA: 00306180720, Settore II Socialità, Codice Univoco Ufficio 54TQAM.

Tutta la documentazione sopra menzionata, finalizzata alla conseguente liquidazione mensile, sarà sottoposta al controllo dei referenti amministrativi e sociali dell'Ufficio.

La stazione appaltante provvede al pagamento entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, in quanto la procedura di liquidazione è condizionata all'accertamento della conformità del servizio; eventuali contestazioni ed irregolarità, formalmente contestate, sospenderanno tale termine.

In conformità all'art. 11, c. 6, del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

La mancanza o il ritardo degli adempimenti di cui sopra da parte dell'aggiudicatario comporterà l'impossibilità da parte della stazione appaltante ad ottemperare alle necessarie procedure contabili e detta inadempienza sarà addebitata esclusivamente all'aggiudicatario che non avrà nulla a che pretendere dalla stessa..

ART.21- GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice appalti 36/2023.(Rif. art 14 Disciplinare di gara).

L'affidatario dell'appalto, alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 117 comma 1 D.lgs. 36/2023, deve costituire, obbligatoriamente, garanzia definitiva con le modalità previste dall'art. 106, D.lgs. 36/2023 nella misura massima del 10% dell'importo del contratto.(Rif. art 26 Disciplinare di gara).

ART.22- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Si applicano gli artt. 122, 123 e 124 del D.lgs. 36/2023.

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice Civile per i casi di inadempimento, costituiscono motivo per la risoluzione in via meramente esemplificativa e comunque non esaustiva le seguenti fattispecie:

- ☐ Cessione del contratto.
- ☐ Mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia.
- ☐ Interruzione o sospensione non motivata del servizio non determinata da cause di forza maggiore.
- ☐ Episodi di frode o grave negligenza nell'espletamento del servizio.
- ☐ Sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto del contratto (divieto di accettare a qualunque titolo denaro dagli utenti).



- ☐ Utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle prescrizioni del contratto.
- ☐ Mancato utilizzo degli strumenti di pagamento che consentono la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente intervento di cui all'art. 3 L. 136/2010, così come modificato dalla L. 217/2010.
- ☐ Utilizzo improprio di qualsivoglia notizia/dato di cui l'aggiudicatario è venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati.
- ☐ Reiterazione per la terza volta della medesima inadempienza e/o disservizio.
- ☐ Mancato rispetto del CCNL con riferimento ai minimi retributivi da corrispondere agli operatori.
- ☐ mancata acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento del servizio entro il termine di 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto;

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 giorni da notificarsi all'aggiudicatario tramite pec. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite secondo quanto previsto dall'art. 123 D.lgs. 36/2023 e del relativo Allegato II.14.

ART. 23 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'impresa appaltatrice si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio, ovvero non derivanti dall'esecuzione del servizio, ovvero non ottemperi immediatamente ai rilievi contestati dalla stazione appaltante, quest'ultima avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito. In tal caso il maggior onere finanziario farà carico all'impresa aggiudicataria. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possano essere derivati alla stazione appaltante e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 24- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

La cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del dlgs n. 36/223.

Considerata la peculiarità dei servizi oggetto del presente appalto e la necessità che l'oggetto principale di essa venga assunto da un unico operatore economico (singolo o associato) al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi e la piena assunzione del rischio operativo, **non è consentito il subappalto.**

ART. 25- CLAUSOLA SOCIALE

Alla scadenza e/o cessazione dell'affidamento di tutti i servizi oggetto dell'appalto, i Comuni dell'Ambito non hanno alcun obbligo di assumere alle proprie dipendenze il personale utilizzato negli stessi.

In applicazione dell'art. 57, D.Lgs. 36/2023 ogni operatore economico partecipante alla procedura di gara e l'aggiudicatario, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono allegati al capitolato speciale.

Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione del lavoro elaborata dal nuovo assunto.

ART 26- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI)

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) non viene elaborato dalla stazione appaltante in quanto non vengono ravvisati rischi da interferenze di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, trattandosi di attività prestata al domicilio degli assistiti o per la quale non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI.

ART. 27- CLAUSOLA DELLA REVISIONE DEI PREZZI(art 60 dlgs n. 36/2023) D.lgs. 209/2024 Allegato II.2-bis.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, si determini una variazione, in aumento o diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo del servizio, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'aggiudicatario e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART.28 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza del presente Capitolato Speciale d'appalto e del contratto le parti concordano nel riconoscere la competenza esclusiva del Foro di Trani. Presentazione di ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia – Bari.

ART.29- ELEZIONE DEL DOMICILIO

L'aggiudicatario per l'espletamento del servizio in oggetto dovrà eleggere domicilio in Molfetta.

ART.30- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART. 12-14 REG. UE N. 679/2016 Titolare e Responsabile di trattamento

- Titolare del Trattamento dei dati è la Stazione appaltante, Comune di Molfetta capofila, indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it.

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è Dott. Ernesto Barbone mobile 3384441141.

ART. 31- SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario dell'appalto tutte le spese relative al contratto comprese quelle di bollo e di registro.

ART.32- AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto



11.2 e 11.3.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 33 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti e in particolare alla l. 328/2000 L.R. n. 19/06 e al R.R. N. 4/07 e s.m.e.i.. dlgs n. 36/2023 s.m. e i. se ed in quanto richiamate, in particolare quelle riferite ai servizi sociali.

La funzione di RUP è attribuita alla dott.ssa Marta Marina Andriani, (area Funzionari ed E.Q) del comune di



Molfetta capofila (telefono 080/2446323- email: marina.andriani@comune.molfetta.ba.it).

La funzione di direzione dell'esecuzione dell'intero contratto è attribuita al Funzionario titolare di EQ Area Programmazione PdZ dott.ssa Maria Domenica Catanzaro, (080/244628; e mail: marilinda.catanzaro@comune.molfetta.ba.it).

La funzione di coordinamento dei servizi per l'ambito è attribuita al Funzionario EQ Servizio Welfare dott.ssa Anna Chiapperino dipendente del comune di Giovinazzo: (080/3902368; email: anna.chiapperino@comune.giovinazzo.ba.it).

Molfetta,

IL DIRIGENTE UdP